

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI SUL PRODOTTO SOFTWARE GESTIONALE SAGE X3 (edizione 7.11.22)

n. _____ del _____

Le presenti condizioni generali di fornitura di servizi professionali (di seguito Condizioni Generali) si applicano tra:

Business.Go Srl, (di seguito "Fornitore") con sede legale in Vicenza, Via Ludovico Lazzaro Zamenhof n. 817, C.F. P. IVA IT04158620247, in persona del legale rappresentante, Adelina Sartori C.F. SRTDLN72S64Z133O

E

_____, con sede legale in _____, via _____, C.F. e P. IVA _____, in persona di _____, C.F. _____ che dichiara essere munito dei necessari poteri di firma, (di seguito denominata "CLIENTE")

(di seguito anche singolarmente la Parte o congiuntamente le Parti)

DEFINIZIONI

"PRODOTTO SOFTWARE" si intende un insieme completo di programmi standard per elaboratore, procedure e relativa DOCUMENTAZIONE di proprietà del Produttore, come indicato nell'Allegato;

"VERSIONI DI PRODOTTO" si intendono le versioni del PRODOTTO SOFTWARE che contengano correzioni ed aggiornamenti rispetto alle versioni precedenti del PRODOTTO SOFTWARE;

"MODULO" si intendono alcune unità del PRODOTTO SOFTWARE dotata di autonomia funzionale;

"SISTEMA" si intende l'insieme delle componenti hardware e software necessarie al funzionamento del PRODOTTO SOFTWARE secondo i requisiti dichiarati dal Produttore;

"DOCUMENTAZIONE" si intende la descrizione delle funzionalità e delle modalità di impiego del PRODOTTO SOFTWARE. Ogni altra documentazione è esclusa dal quadro del presente contratto, in particolare la documentazione commerciale e la documentazione di formazione;

"PRODUTTORE" si intende la società proprietaria e titolare dei diritti di autore e di sfruttamento economico sul PRODOTTO SOFTWARE;

"DISTRIBUTORE" si intende la società autorizzata dal Produttore a distribuire il PRODOTTO SOFTWARE in Italia in base ad un apposito contratto. Per quanto riguarda SAGE X3, il Distributore è Formula SpA;

"PERSONALIZZAZIONI" si intende qualsiasi modifica o aggiunta realizzate dal Fornitore al PRODOTTO SOFTWARE per esigenze particolari e specifiche del singolo CLIENTE;

“SOFTWARE APPLICATIVO CLIENTE” si intende l'insieme del PRODOTTO SOFTWARE standard, sotto forma di codice oggetto, e comprendente il supporto magnetico e la relativa DOCUMENTAZIONE e, se necessario, lo strumento di sviluppo e la sua parte applicativa, la parametrizzazione e con eventuali PERSONALIZZAZIONI decise dal CLIENTE;

“CONFIGURAZIONE APPROVATA” si intende ogni materiale, software di base, middleware, base dati, e altri software con i quali il Produttore certifica che il PRODOTTO SOFTWARE è funzionante;

“PERSONALE AUTORIZZATO” si intende ogni persona fisica avente col CLIENTE legami di subordinazione e che è stata adeguatamente informata dal CLIENTE stesso del diritto di licenza d'uso concessa sul PRODOTTO SOFTWARE;

“PRODOTTI SOFTWARE ad uso ristretto”: il Produttore e/o il Distributore ha stretto accordi con alcuni produttori di software per offrire ai propri clienti alcuni PRODOTTI SOFTWARE ad uso ristretto, per i quali valgono le regole indicate nel presente Contratto e che vengono specificati nell'Allegato.

“ALLEGATO” o congiuntamente “ALLEGATI”: si intendono gli allegati al Contratto contenenti la descrizione del PRODOTTO SOFTWARE nonché le condizioni d'uso, di fatturazione e di pagamento del medesimo e sono parte integrante del Contratto anche se sottoscritti in date successive.

PREMESSO CHE

Le presenti Condizioni Generali si applicano dal ___ / ___ / ____ ad ogni Offerta di Prestazione di Servizi Professionali del Fornitore accettata dal CLIENTE (di seguito "Offerta").

Le Condizioni Generali e l'Offerta costituiscono congiuntamente il contratto di prestazione di servizi professionali (di seguito anche il "Contratto").

In caso di eventuale divergenza tra l'Offerta e le presenti Condizioni Generali prevarrà l'Offerta.

il Fornitore dichiara di avere il diritto di erogare SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALIZZATI, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Consulenza funzionale,
- Assistenza tecnica,
- Formazione,
- Parametrizzazione dei PRODOTTI SOFTWARE,
- Personalizzazione dei PRODOTTI SOFTWARE,
- Assistenza sistemistica,
- Assistenza alle attività progettuali,
- Consulenza telefonica tramite Help Desk consistente in chiarimenti nell'utilizzo del PRODOTTO SOFTWARE
- Servizio di CUSTOMER SUPPORT su chiamata del CLIENTE, consistente in spiegazioni nell'interpretazione dei programmi e dei sistemi operativi tramite interventi

effettuati c/o sede del CLIENTE dalla sede del Fornitore tramite collegamento internet protetto;

finalizzati all'utilizzo del PRODOTTO SOFTWARE SAGE X3 avendo stipulato appositi contratti in tal senso con il Produttore o Distributore del PRODOTTO SOFTWARE;

il Fornitore ha messo a disposizione del CLIENTE tutti i dati e le informazioni da questi ritenuti necessari al fine di valutare l'adeguatezza dei servizi suddetti legati al PRODOTTO SOFTWARE per il quale ha una licenza d'uso;

il CLIENTE dà quindi atto di aver ricevuto, anche a riscontro di ogni quesito formulato, le informazioni necessarie a comprendere potenzialità e modalità di tali servizi;

il CLIENTE ha, pertanto, scelto di beneficiare dei SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALIZZATI per il PRODOTTO SOFTWARE indicato nell'Allegato.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse, gli allegati e le definizioni sono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "Contratto") e si intendono accettati dalle Parti.

1. SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALIZZATI

Il FORNITORE mette a disposizione del CLIENTE i servizi di Consulenza gestionale e di Supporto funzionale, consistenti in chiarimenti per l'utilizzo del PRODOTTO SOFTWARE.

Il CLIENTE, che ha già stipulato un contratto di licenza d'uso con FORNITORE o con il Produttore o il Distributore del medesimo per alcuni PRODOTTI SOFTWARE, può chiedere al FORNITORE di prestare alcuni servizi professionali specializzati sui PRODOTTI SOFTWARE.

A seguito di ogni richiesta del CLIENTE e sulla base delle informazioni fornite dallo stesso, il FORNITORE ha presentato al CLIENTE un'offerta tecnico-economica.

A seguito della presentazione della predetta offerta, dei commenti e/o richieste aggiuntive del CLIENTE, delle eventuali informazioni supplementari fornite dallo stesso e della messa a disposizione da parte del FORNITORE di dati e informazioni ritenuti necessari dal CLIENTE al fine di valutare l'adeguatezza della predetta offerta ai propri bisogni, il CLIENTE ha scelto di beneficiare dei servizi professionali specializzati del FORNITORE indicati nell'Offerta definitiva ed accettata dal CLIENTE stesso.

2. OGGETTO

Il FORNITORE fornisce al CLIENTE i servizi professionali specializzati sui PRODOTTI SOFTWARE come meglio specificato nell'Offerta definitiva accettata dal CLIENTE.

3. COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

3.1. Impegno cooperazione e collaborazione tra le parti

Dal momento che la cooperazione è indispensabile per l'ottenimento di un risultato di qualità e dell'efficienza operativa, occorre un impegno reciproco alla massima cooperazione e collaborazione.

Le Parti si impegnano a favorire, a tutti i livelli aziendali, la più ampia collaborazione tra il rispettivo personale per il miglior svolgimento dei servizi.

Ogni parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra proprio personale qualificato. Il FORNITORE si riserva, altresì, sotto la propria responsabilità ed a fronte di particolari esigenze di svolgimento dei servizi professionali, di avvalersi di risorse professionali qualificate di società terze.

Il CLIENTE si impegna a mettere a disposizione del FORNITORE gli strumenti ragionevolmente necessari al FORNITORE stesso per la buona esecuzione dei servizi professionali (spazi, strumentazione, ecc) nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

I requisiti iniziali sono indicati nell'Offerta. Il FORNITORE si riserva di fornire al CLIENTE ulteriori richieste in base all'evoluzione dello svolgimento dei servizi.

Qualora il CLIENTE non sia in grado di mettere a disposizione del FORNITORE gli strumenti sopra indicati, il FORNITORE informerà il CLIENTE e potrà eventualmente procurarsi direttamente tali strumenti addebitandoli successivamente al CLIENTE.

In caso di eventuali interruzioni, momentanee o permanenti, di messa a disposizione degli strumenti sopra indicati per causa imputabile al CLIENTE, il FORNITORE si riserva di valutare l'eventuale impatto sullo svolgimento dei servizi (costi supplementari, dilazioni della tempistica, ...) e di comunicare tale impatto al CLIENTE con apposita offerta.

3.2. Nomina degli interlocutori, piano attività

Gli interlocutori dell'una e dell'altra Parte, sia contrattuali che operativi, sono indicati nell'Offerta.

In caso di mancata nomina di tali interlocutori nell'Offerta, le Parti si impegnano a nominarli per iscritto entro 10 giorni dalla firma accettazione dell'Offerta. Resta inteso che, nel caso in cui il CLIENTE non comunicasse al FORNITORE alcun nominativo entro il suddetto termine, quest'ultimo si intenderà automaticamente autorizzato ad evadere tutte le richieste che gli perverranno da qualsiasi dipendente e/o collaboratore del CLIENTE.

I ruoli degli interlocutori, il Piano di Attività iniziale dei servizi, le modalità di svolgimento dei servizi stessi, ed in particolare le riunioni periodiche ed i relativi verbali, sono specificati nell'Offerta.

4. RISPETTO DELLE NORME E ASSICURAZIONE

4.1. Il FORNITORE si impegna:

- ad applicare i regolamenti e/o i contratti collettivi nazionali di lavoro nonché quelli aziendali in quanto applicabili, così come si impegna all'adempimento degli oneri previdenziali ed assistenziali a norma degli articoli 2114 cc, al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro.
- a rispettare la normativa tempo per tempo in vigore in materia di avviamento al lavoro e provvede all'esatta tenuta di tutta la documentazione prevista per legge.

- ove previsto per legge, a trasmettere al CLIENTE la documentazione necessaria al fine di dimostrare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni specificamente assunte in materia.
- a rispettare, nell'esecuzione dei servizi professionali, la normativa di volta in volta in vigore inerente all'igiene e alla sicurezza sul lavoro nonché in materia di permessi, autorizzazioni, concessioni, licenze o simili.

Il FORNITORE dichiara di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro.

4.2. Regolamento interno del CLIENTE

Qualora il CLIENTE richieda espressamente al FORNITORE di rispettare un proprio Regolamento interno, il CLIENTE dovrà comunicarlo per iscritto al FORNITORE.

Il CLIENTE si impegna a fornire al FORNITORE adeguata informazione circa i rischi specifici legati alla sua attività presenti nella sua azienda.

Il CLIENTE dichiara di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1. Servizi Professionali erogati a consuntivo

Il FORNITORE comunicherà al CLIENTE le giornate prestate a consuntivo secondo le seguenti modalità, a sua scelta:

- ⊙ elenco completo delle Attività svolte mensilmente per il CLIENTE, con l'indicazione del nominativo del consulente, della data, della durata e della descrizione dell'intervento e con l'indicazione della relativa fatturazione. Tale elenco compilato dal FORNITORE viene comunicato al CLIENTE con la fattura di cortesia (PDF);
- ⊙ Prospetti riepilogativi periodici (SAL mensili, bimestrali ...) trasmessi al CLIENTE;
- ⊙ Fattura dettagliata e riepilogativa delle giornate prestate durante il periodo inviate al CLIENTE dall'amministrazione del FORNITORE.

Eventuali contestazioni a quanto sopra indicato dovranno essere effettuate per iscritto dal CLIENTE entro e non oltre 5 giorni dall'invio della documentazione sopra indicata.

Tutti gli sviluppi effettuati a cura o per conto del CLIENTE sono e restano di proprietà del FORNITORE, che resta anche proprietario del relativo sorgente. In caso di risoluzione e/o cessazione per qualsiasi causa delle Condizioni Generali e dell'Offerta, nulla sarà dovuto al CLIENTE.

Il FORNITORE si impegna ad eseguire le giornate richieste dal CLIENTE in ogni caso entro il numero massimo di tre giornate di intervento. Nel caso in cui il CLIENTE richiedesse più di tre giornate di servizi professionali, il FORNITORE si impegna ad inviare nel più breve tempo possibile un preventivo di massima contenente una breve analisi della detta richiesta nonché la stima del tempo necessario per eseguire tali servizi (di seguito anche "Offerta Integrativa". L'attività verrà iniziata dal FORNITORE solo ad avvenuta accettazione/conferma scritta da parte del CLIENTE di tale Offerta Integrativa.

6. CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le modalità di erogazione, il corrispettivo dei servizi professionali, il costo delle eventuali trasferte e le modalità di rimborso delle spese di trasferta sostenute sono indicati nell'Offerta o in un apposito allegato alle presenti Condizioni Generali.

Le modalità di fatturazione e le condizioni di pagamento dei servizi professionali sono indicate nell'Offerta o in un apposito allegato alle presenti Condizioni Generali.

Eventuali contestazioni da parte del CLIENTE alle fatture relative ai servizi professionali dovranno pervenire per iscritto al FORNITORE entro 5 giorni dall'invio delle fatture stesse. In caso di contestazione scritta da parte del CLIENTE (totale o parziale):

- il FORNITORE si impegna ad inviare rapidamente al CLIENTE tutti i relativi giustificativi della fattura contestata;
- il CLIENTE si impegna a corrispondere al FORNITORE la quota parte di fattura non contestata.

Nel caso di ritardato pagamento il FORNITORE si riserva il diritto di addebitare gli interessi di mora al CLIENTE. In tale caso, saranno applicati al CLIENTE interessi di mora, nella misura e con le modalità determinate dagli artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002 (legge italiana) e successive modifiche. Resta impregiudicato ogni ulteriore credito vantato dal FORNITORE per spese di esazione del credito, spese legali, giudiziali e stragiudiziali, sostenute dal FORNITORE a causa del mancato o ritardato pagamento da parte del CLIENTE.

In caso di mancato e/o non integrale e/o non puntuale pagamento dei servizi professionali il FORNITORE si riserva il diritto di sospendere l'erogazione dei servizi professionali mediante comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata AR/PEC inviata al CLIENTE.

In caso di inadempimento da parte del CLIENTE superiore a 60 giorni, il FORNITORE si riserva il diritto di risolvere ex art. 1456 c.c., il contratto di prestazione di servizi professionali mediante invio di comunicazione scritta a mezzo lettera AR/PEC al CLIENTE in tal senso.

7. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEI DATI

Il CLIENTE si assume ogni responsabilità per la salvaguardia dei dati che andrà a caricare sui PRODOTTI SOFTWARE adottando i sistemi informatici necessari ad archiviare e duplicare i dati con periodicità da individuarsi a cura del CLIENTE in funzione delle proprie esigenze e dell'intensità dell'uso del prodotto stesso; realizzando, sotto la sua responsabilità e direzione, salvataggi regolari dell'insieme dei suoi dati trattati direttamente o indirettamente dal sistema applicativo.

Ogni richiesta al FORNITORE di informazioni, di consigli orali o scritti, di intervento di verifica e soluzione di problemi relativi a tutela dei dati non potrà mai costituire riconoscimento di responsabilità o di garanzia e dovrà essere preceduto dalla realizzazione, ad opera e cura del CLIENTE, di una duplicazione dei dati in ambiente informatico chiuso nel quale il FORNITORE opererà senza responsabilità. In ogni caso il CLIENTE si accolla l'onere di una puntuale e ravvicinata verifica periodica della congruità e correttezza dei dati elaborati sempre con esonero di responsabilità del FORNITORE e con archiviazione delle risultanze.

8. RESPONSABILITÀ

Nel quadro delle presenti Condizioni e della relativa Offerta, le Parti convengono che il FORNITORE è sottoposto ad una obbligazione di mezzi; conseguentemente il Fornitore non assume alcuna obbligazione oltre quelle previste dal presente Contratto e non presta alcuna garanzia in merito alle prestazioni rese o dovute in base allo stesso anche per quanto attiene ai risultati di tali prestazioni o alla loro rispondenza ad uno specifico scopo.

In nessun caso, il FORNITORE è responsabile nei confronti del CLIENTE o dei terzi, dei danni diretti e indiretti quali, a titolo esemplificativo, perdita di esercizio, pregiudizi commerciali, perdita di clientela, perdita di ordini, turbative commerciali, perdita di benefici, pregiudizi all'immagine del marchio, perdita di dati e/o di file.

Salvo le norme inderogabili della legge italiana, in ogni stato del giudizio e quale che sia il fondamento della responsabilità del FORNITORE, il risarcimento danni dovuto dal FORNITORE al CLIENTE, per tutte le cause, non potrà eccedere l'importo pari al 30% del valore dei soli ed esclusivi servizi professionali che hanno originato la richiesta di risarcimento.

Le presenti disposizioni stabiliscono per ogni Offerta una ripartizione dei rischi tra il FORNITORE e il CLIENTE. Il corrispettivo della prestazione di servizi professionali come documentato riflette tale ripartizione e anche le limitazioni di responsabilità come sopra descritte.

9. RISOLUZIONE

Ove una delle due Parti si rendesse inadempiente agli impegni ed obblighi su di lei gravanti in base all'Offerta, l'altra Parte potrà intimare, con lettera raccomandata AR/PEC, di adempiere entro 15 giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.. Decorso inutilmente tale termine l'Offerta si intende risolta di diritto.

In caso di risoluzione dell'Offerta, il FORNITORE trasmetterà al CLIENTE, entro 15 giorni:

- l'elenco delle attività svolte e non ancora fatturate, attività che saranno, in ogni caso, considerate svolte a consuntivo e fatturate alla successiva scadenza mensile;
- l'eventuale proposta per terminare le attività in corso che, a suo avviso, devono essere concluse nell'interesse del CLIENTE.

Il CLIENTE si impegna a rispondere all'eventuale proposta del FORNITORE entro 15 giorni dal suo ricevimento; in assenza di risposta del CLIENTE nel termine sopra indicato, il FORNITORE non sarà più obbligato a completare attività e non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni, diretti e indiretti, che si dovessero verificare.

10. RECESSO

10.1. Recesso anticipato dalle condizioni generali

Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere anticipatamente dalle presenti Condizioni Generali con un preavviso di 60 giorni lavorativi, mediante invio di lettera raccomandata AR/pec all'altra Parte. Nonostante il recesso, le Parti concordano che le eventuali Offerte emesse dal FORNITORE e accettate dal CLIENTE fino alla data di efficacia del recesso stesso, continueranno ad essere regolate dalle Condizioni Generali fino all'esaurimento delle attività ivi indicate.

10.2. Recesso anticipato da un'offerta a consuntivo

Il CLIENTE può recedere anticipatamente dalla singola Offerta a Consuntivo alla quale si applicano le presenti Condizioni Generali, in qualsiasi momento, mediante invio di lettera raccomandata AR/pec all'altra parte con un preavviso di 60 giorni lavorativi, salvo diversa indicazione contenuta nella singola Offerta.

A seguito della ricezione della comunicazione del recesso anticipato, le Parti si incontreranno per definire le modalità operative, concordando fin d'ora che le attività in corso di esecuzione a tale data saranno portate a conclusione e dovranno essere corrisposte dal CLIENTE, salvo diverso accordo scritto contenuto nella singola Offerta. Nel periodo intercorrente tra la ricezione della comunicazione di recesso anticipato da una Offerta a Consuntivo e la data di efficacia del recesso stesso, il FORNITORE procederà esclusivamente con i lavori strettamente necessari, senza iniziare nuove attività.

11. DIVIETO DI ASSUNZIONE

È fatto divieto al CLIENTE di assumere e/o instaurare qualsivoglia rapporto di lavoro o di collaborazione – sia direttamente che indirettamente – con dipendenti e/o consulenti esterni del FORNITORE che svolgano o abbiano svolto attività di servizi professionali nei 12 mesi precedenti presso il CLIENTE per conto del FORNITORE, senza il preventivo consenso scritto del FORNITORE.

Questo divieto si applica sia che l'iniziativa dell'assunzione/collaborazione sia del CLIENTE sia che essa provenga dal dipendente/collaboratore del FORNITORE.

Per ciascuna violazione, il FORNITORE si riserva il diritto di chiedere al CLIENTE la corresponsione di una somma forfettaria pari ad Euro 30.000 a titolo di penale ex art. 1382 c.c..

Se il CLIENTE assume e/o instaura qualsivoglia rapporto di lavoro o di collaborazione – sia direttamente che indirettamente – con dipendenti e/o consulenti esterni del FORNITORE che svolgono, in tutto o in parte, i servizi professionali oggetto di un'Offerta in corso, l'importo sopra indicato sarà triplicato a titolo di penale ex art. 1382 cc.

12. RISERVATEZZA

I termini e le condizioni, anche economiche, delle Offerte e delle presenti Condizioni Generali unitamente a qualsiasi altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base alle offerte, sono confidenziali e non saranno rivelati, oralmente o per iscritto, dal CLIENTE o dal FORNITORE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell'altra Parte.

La Parte alla quale viene comunicata un'informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell'altra Parte o nella misura eventualmente consentita per legge.

Le Parti convengono di adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione delle offerte e delle presenti Condizioni Generali. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza delle offerte e per i due anni successivi all'ultima Offerta.

Tutti i documenti comunicati dal FORNITORE ai sensi dell'Offerta e delle presenti Condizioni Generali resteranno di sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a sua semplice richiesta.

Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall'altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa autonomamente.

13. FORZA MAGGIORE

Il FORNITORE non potrà essere considerato inadempiente al Contratto qualora l'inadempimento sia dovuto a forza maggiore. Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce al FORNITORE di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento prova: a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono causa di forza maggiore: scioperi anche aziendali, guerre, sommosse, catastrofi naturali, pandemie, epidemie, esplosioni, incendi, fulmini, turbative industriali, interruzioni nell'erogazione di energia e/o connettività e/o trasporti, ordini e/o atti imposti dalle autorità competenti aventi giurisdizione sulle Parti) a condizione che tali eventi non potessero essere previsti o gli effetti prevenuti nel momento in cui il Contratto è stato stipulato.

Tali eventi costituiranno causa di esonero di responsabilità qualora essi determinino impossibilità temporanea o definitiva di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto con esclusione di quegli eventi che rendano semplicemente più difficile o più onerosa l'esecuzione. Inoltre, l'esonero di responsabilità di cui alla presente clausola sarà applicabile esclusivamente se i suddetti eventi non risultino soggetti ad altre specifiche disposizioni del presente Contratto.

14. TRATTAMENTO DATI

Le Parti sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati") e alla normativa vigente. Le Parti dichiarano di avvalersi per il trattamento di dati personali di soggetti debitamente istruiti ai sensi di cui al Regolamento UE 2016/679. Le Parti si impegnano altresì ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio con riferimento ai trattamenti di dati personali connessi all'oggetto del servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del sopra citato Regolamento UE 2016/679.

Le finalità dei trattamenti dei dati personali effettuate dal FORNITORE sono esplicitate nell'allegata informativa.

15. CESSIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta non potrà, in nessun caso, essere ceduta, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, da parte del CLIENTE, salvo preventivo accordo scritto del FORNITORE.

16. NULLITÀ PARZIALE

L'eventuale nullità di una o più clausole sia dell'Offerta che delle Condizioni Generali non comporterà la nullità dell'intera Offerta o dell'integralità delle Condizioni Generali.

17. TASSE E IMPOSTE

Ogni imposta o tassa (compresa la tassa di registrazione se richiesta dal CLIENTE), che dovesse gravare sull'Offerta o sulle relative fatture, è a carico del CLIENTE, salvo i casi in cui la legge lo escluda esplicitamente.

I corrispettivi applicabili ai servizi professionali sono al netto di qualsiasi imposta, tassa o contributo. Qualsiasi tassa, imposta o contributo che gravi sui corrispettivi sarà a carico del CLIENTE e l'importo relativo verrà aggiunto ai corrispettivi stessi.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'Offerta e le Condizioni Generali saranno interamente regolate ed interpretate in conformità alla legge italiana.

Foro competente in via esclusiva per qualsiasi controversia, comunque relativa all'Offerta e alle Condizioni Generali, sarà, con esclusione espressa di ogni altro foro concorrente, quello di Vicenza.

19. DISPOSIZIONI GENERALI

L'Offerta e le Condizioni Generali contengono tutte le intese convenute tra le parti in merito all'oggetto delle stesse e fanno decadere qualsiasi altra intesa preventiva anche se fornita per iscritto; qualunque modifica all'Offerta e/o alle presenti Condizioni Generali sarà valida solo se redatta per iscritto. Il mancato esercizio da parte di una delle Parti dei diritti derivanti dall'Offerta e/o dalle Condizioni Generali non costituirà, né potrà essere considerato, una rinuncia a tali diritti.

Le presenti Condizioni così come l'Offerta sono indipendenti e autonome rispetto agli altri contratti eventualmente già sottoscritti tra le Parti.

Vicenza, _____

IL FORNITORE
Il Legale Rappresentante

IL CLIENTE
Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente approva specificamente le clausole di cui agli articoli: 3 (3.2. NOMINA DEGLI INTERLOCUTORI, PIANO ATTIVITÀ); 4 (RISPETTO DELLE NORME E ASSICURAZIONE); 5 (MODALITÀ OPERATIVE); 6 (CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI); 7 (TUTELA E RESPONSABILITÀ DEI DATI); 8 (RESPONSABILITÀ); 9 (RISOLUZIONE); 10 (RECESSO); 11 (DIVIETO DI ASSUNZIONE); 12 (RISERVATEZZA); 13 (FORZA MAGGIORE); 14 (TRATTAMENTO DATI); 15 (CESSIONE DELL'OFFERTA); 16 (NULLITÀ PARZIALE); 17 (TASSE E IMPOSTE); 18 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE); 19 (DISPOSIZIONI GENERALI).

Vicenza, _____

IL CLIENTE
Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma leggibile)